



Prot. (*) Torino (*)

(*) **segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA**

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

Spett.le

Regione Piemonte

Direzione Ambiente Energia e Territorio

Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate

PEC

valutazioni.ambientali@cert.regione.piemonte.it

Settore Emissioni e Rischi Ambientali

PEC

emissioni.rischi@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Aggiornamento del Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA 2024).
Procedura di VAS – Fase di Valutazione (art. 15 del D.Lgs. 152/2006) –
Consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale (art. 14 D.Lgs.
152/2006).
Espressione del parere di competenza.

PREMESSE

- Premesso che la Città metropolitana di Torino partecipa alla procedura di VAS in oggetto quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) secondo la DGR del 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*;
- vista la nota di avvio della consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale per la procedura di VAS in oggetto trasmessa dal Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, Direzione Ambiente Energia e Territorio della Regione Piemonte avente prot. n. 127469 del 17/07/2024, pervenuta in medesima data al ns. prot. n. 101342;
- considerate le risultanze della fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale per la quale l'Ufficio scrivente ha trasmesso il proprio contributo con nota prot. n. 97014 del 10/07/2024;
- dato atto che ai fini dell'espressione del parere di competenza, è stato attivato l'Organo Tecnico di questo Ente, istituito con DGP 63- 65326 del 14/4/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 40/98 e s.m.i., alla cui conclusione sono pervenute le osservazioni della Direzione Risorse idriche e Tutela dell'atmosfera, Ufficio per il controllo delle emissioni atmosferiche da impianti industriali ed Ufficio controllo qualità dell'aria, i cui contenuti sono riportati di seguito;



tutto ciò premesso si specifica che il presente parere intende evidenziare, in un'ottica collaborativa, alcuni aspetti che potrebbero essere approfonditi ed integrati nella redazione degli elaborati definitivi del PRQA al fine di migliorare il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e l'operatività del piano.

PARERE

1. Tematiche evidenziate nella fase di scoping e non recepite nella documentazione del PRQA

Si evidenzia che il Rapporto Ambientale (di seguito RA) non dà evidenza delle risultanze della fase di scoping e del riscontro alle osservazioni pervenute da parte dei Soggetti con Competenza Ambientale interpellati. Si ritiene opportuno, ai fini di una maggiore trasparenza, integrare gli elaborati con una sintesi dello svolgimento della fase di specificazione dei contenuti del RA.

Pertanto, poiché dall'esame della documentazione trasmessa si rileva che non si rileva il riscontro agli approfondimenti ed alle tematiche evidenziati dall'Ente scrivente nella fase di scoping, si richiamano e si ripropongono integralmente tutte le osservazioni contenute nel parere di competenza espresso per la fase di scoping e trasmesso con ns. nota prot. n. 97014 del 10/07/2024.

2. Osservazioni sulla Relazione Generale

L'Ufficio controllo qualità dell'aria della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera evidenzia che la scelta di utilizzare il 2023 come anno base non sembra essere adeguatamente giustificata e rappresenta probabilmente una scelta poco cautelativa in quanto, dalle informazioni riportate nello stesso documento, il 2023 ha avuto condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti anche grazie ai frequenti episodi di foehn, in particolare nei mesi di novembre e dicembre. Sarebbe stato probabilmente più conservativo prendere come riferimento per la pianificazione un anno con condizioni meteorologiche meno favorevoli. Occorrerebbe, per prevenire osservazioni su quest'aspetto, che vengano esplicitati i motivi della scelta del 2023 come anno di riferimento.

Nel capitolo "Lo scenario di qualità dell'aria di Piano al 2025" viene indicato che per quanto riguarda il numero di giorni di superamento del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nella città di Torino è stimato un numero di giorni di superamento di poco inferiore al limite di 35 giorni per anno civile. Si ricorda a tale proposito che i risultati non tengono conto di eventuali fenomeni locali che avvengono su scale inferiori a quelli della risoluzione modellistica e che possono generare eventuali hotspot di superamento in alcune stazioni di traffico dell'agglomerato torinese anche nello scenario di Piano 2025. Questa assunzione indica che il PRQA potrebbe non essere in grado di garantire al 2025 il conseguimento del valore limite su tutto il territorio. Tale incertezza sembra essere affrontata richiedendo ai Comuni con situazione più critica (Art. 14 delle norme di attuazione) di adottare "ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM_{10} ". Questo aspetto risulta critico in quanto non è definita la tipologia di misure da adottare e non è valutata l'efficacia delle stesse in termini di riduzione del numero di superamenti. A tal proposito sono già attive misure che cercano di limitare il numero di superamenti e sono attivate in modalità previsionale dal semaforo antismog.

Al fine di rendere il documento più leggibile anche ai non addetti ai lavori sarebbe utile inserire un glossario delle sigle a fine documento.



3. Osservazioni sull'Allegato A_Norme di Attuazione

Art. 11, comma 2

L'Ufficio per il controllo delle emissioni atmosferiche da impianti industriali della Direzione Risorse idriche e Tutela dell'atmosfera segnala che sarebbe necessario sviluppare in maniera più approfondita la prescrizione di cui all'art. 11, c. 2, delle Norme di Attuazione del PRQA.

Tale misura prevede infatti che *"Nell'esercizio di attività di cantiere e di utilizzo di macchine operatrici, devono essere prescritte misure atte a contenere la generazione di emissioni e a evitare la dispersione di polveri"*.

Risulta anzitutto necessario precisare il Soggetto titolato a prescrivere tali misure.

Dalla disamina degli artt. 43, 44 e 45 della L.R. 44/2000 e s.m.i., tale Soggetto dovrebbe essere con tutta probabilità identificato nelle Province e in Città Metropolitana di Torino, a cui sono attribuite la funzione di rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, diffida ecc.

Se così fosse, tuttavia, si manifesterebbe un'ulteriore problematica relativamente alla misura di cui all'art. 11, c. 2, delle Norme di Attuazione del PRQA, ovvero il suo campo di applicazione. Infatti, se da un lato la medesima misura risulta applicabile in un contesto di Valutazione di Impatto Ambientale (come peraltro previsto dal comma 3 dello stesso art. 11) o comunque di procedimenti unici che sostituiscono anche l'eventuale permesso di costruire (es. autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27-bis del medesimo Decreto ecc.) e nei quali le Province e la Città Metropolitana di Torino sono coinvolte, dall'altro risulta più complicata la sua applicazione in procedimenti più "semplici", ad esempio piccoli cantieri stradali temporanei che non richiedono il coinvolgimento autorizzativo ambientale della Città Metropolitana o delle Province, in quanto non riconducibili alla definizione di stabilimento di cui all'art. 268 del Testo Unico Ambientale.

Si ribadisce pertanto la necessità che la Regione Piemonte meglio approfondisca la prescrizione di cui all'art. 11, c. 2 precisandone l'estensione.

L'Ufficio controllo qualità dell'aria della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera esprime riflessioni sugli articoli riportati di seguito.

Articolo 13 - Limitazione alla circolazione veicolare

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2021, n. 26-3694 le esenzioni per i veicoli soggetti alle limitazioni di cui al punto 1.1 *"divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano"*) sono solo quelle del punto 3.1 limitate ai soli *"veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione*



autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata" (accompagnati da idonea documentazione).


La formulazione dell'art.14 estende il numero di deroghe previste per i veicoli fino ad euro 2 o fino ad euro 1 se alimentati a gas e di fatto riduce l'efficacia del provvedimento. Si chiede di indicare le motivazioni della scelta e di confermarne l'applicazione. I comuni dovranno provvedere a modificare le ordinanze attualmente in vigore.

Articolo 14 - Misure locali e ulteriori misure finalizzate al contenimento del numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10

L'articolo, di seguito in parte riportato, sconta diverse criticità applicative:

1. (P) *Al fine di contenere il numero di superamenti per anno civile del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3, in modo da prevenire la possibilità che venga raggiunto e superato il numero di 35 volte, attualmente consentito, i Comuni adottano nel corso dell'anno specifiche misure aggiuntive a livello locale, finalizzate a ridurre le emissioni delle principali sorgenti emissive, qualora tale limite venga superato 20 volte, entro il mese di febbraio, oppure 25 volte, entro il mese di novembre, in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio o sul territorio dei Comuni contermini.*
2. (P) *Le misure aggiuntive a livello locale sono adottate dal Comune, ove è collocata la stazione di monitoraggio, che ha rilevato durante l'anno un numero di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 superiore ai valori di cui al comma 1, e da tutti i Comuni contermini, dal momento di tale rilevazione sino al 15 aprile e dal 15 settembre al 31 dicembre del medesimo o anno.*
3. (P) *Entro tre mesi dall'adozione del PRQA, i Comuni in cui il valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3 è stato superato per più di 35 volte nel corso dell'anno 2023 e i Comuni contermini definiscono, in accordo con le rispettive Province o con la Città Metropolitana di Torino, in particolare per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) della l.r. 43/2000, con il supporto tecnico-scientifico di ARPA Piemonte, le misure aggiuntive di cui al comma 1, da attuarsi nei rispettivi territori di competenza al verificarsi delle condizioni di cui al medesimo comma. In caso di inerzia da parte dei comuni, provvedono le Province o la Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 25, comma 4.*
5. (P) *Le amministrazioni comunali comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, nell'ambito del monitoraggio di cui all'art. 24, gli atti di adozione e le tipologie di misure attivate nell'anno precedente, dai comuni di cui al comma 2 del presente art. Parimenti gli enti proprietari della strada o i gestori dell'infrastruttura stradale comunicano all'ufficio regionale competente, entro il 31 maggio di ogni anno, le iniziative assunte, ai sensi del comma 4, nell'anno precedente.*

Omogeneità territoriale - non tutti comuni sono dotati di stazioni di monitoraggio per la misura del PM10 e ci sono comuni che non hanno un comune limitrofo con stazione. Nella figura seguente sono indicati in marrone i comuni con una stazione, in beige i comuni adiacenti.



La disposizione di Piano non ha pertanto un'applicazione omogenea su tutto il territorio. In questo modo si rischia di tutelare maggiormente alcuni cittadini rispetto ad altri che non hanno cabine di monitoraggio. Il rischio è quello di vedere moltiplicarsi le richieste di nuove postazioni di misura.

Adozione delle Misure - l'adozione di specifiche misure aggiuntive deve essere individuata in relazione al livello delle misure attualmente adottate dai comuni interessati. Non tutti i comuni hanno, ad esempio, misure sul traffico attivo, non sarà pertanto sempre possibile definire misure omogenee su comuni contermini.

Le misure per essere adottate devono poi essere tecnicamente giustificate in relazione ai livelli di inquinamento e valutate in relazione alla loro efficacia. Occorrerà che tutti i comuni potenzialmente interessati dall'adozione di misure aggiuntive definiscano i provvedimenti che intendono applicare e che ARPA predisponga, su base comunale, valutazioni circa l'efficacia delle stesse in relazione alla riduzione del numero di superamenti. La tempistica di 3 mesi per la realizzazione di questo lavoro è a dir poco ambiziosa anche in relazione alle capacità tecniche dei comuni più piccoli su questi temi.

Nel 2023 nel territorio della Città metropolitana di Torino hanno superato le stazioni site nei comuni di Torino, Settimo T.se e Carmagnola. I comuni chiamati ad adottare misure suppletive saranno pertanto:

Venaria Reale, San Mauro Torinese, Grugliasco, Borgaro Torinese, Collegno, Mappano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Moncalieri, Beinasco, Nichelino, Settimo Torinese, Baldissero Torinese, Rivoli, Orbassano, Castiglione, Gassino, S Raffaele Cima, Brandizzo, Volpiano, Leinì, Poirino, Villastellone e Racconigi, Caramagna, Sommariva Bosco, Ceresole Alba in provincia di Cuneo.

Si segnala inoltre che la stazione di Carmagnola è una stazione di traffico, rappresentativa di una situazione estremamente locale e non del territorio nel suo complesso, tantomeno dei comuni limitrofi.



Se si facesse riferimento per l'adozione dei provvedimenti aggiuntivi ai primi due mesi del 2024 si evidenzia come i comuni con stazioni con 20 superamenti sono: Carmagnola, Chieri, Collegno, Settimo, Torino; saranno pertanto ancora più numerosi i comuni chiamati ad agire.

Coordinamento - le misure dovranno essere definite dai Comuni in accordo con Province e Città metropolitana, occorre chiarire nel testo che i comuni adiacenti ad un comune con una stazione in superamento, ma appartenenti ad un'altra provincia, dovranno essere da questa coordinati.

Carmagnola in CMT dovrà adottare provvedimenti ulteriori e con essa i comuni di Poirino, Villastellone e Racconigi in CMT e Caramagna, Sommariva Bosco, Ceresole Alba in provincia di Cuneo.

Potere sostitutivo - è previsto che "in caso di inerzia da parte dei comuni, provvedono le Province o la Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'art. 25, comma 4. La provincia o la città metropolitana si sostituisce nell'adozione di un provvedimento definito (ad esempio a livello regionale) che il comune non applica, non può sostituirsi nella definizione dello stesso. Se un comune non definisce quali ulteriori misure adottare non può la provincia o la città metropolitana definirle al posto di questo. Occorre poi definire cosa succede nel caso in cui le Province o la Città Metropolitana di Torino non agissero.

Al di fuori di CMT i comuni con stazioni che hanno raggiunto 20 superamenti al 29 febbraio 2024 sono Alessandria, Asti e Castelletto Ticino.

Reportistica – Poiché i comuni chiamati all'adozione di misure aggiuntive non sono determinabili a priori, così come la tipologia di misure che potranno essere adottate, si ritiene utile che venga definito un formato standard di reportistica a livello regionale per consentire alle amministrazioni comunali la trasmissione di informazioni omogenee e utilizzabili.

Articolo 20 - Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile

Per quanto concerne gli impianti di combustione per riscaldamento a uso civile:

- dall'adozione del PRQA il divieto di installazione di impianti con potenza nominale inferiore a 35 kW con prestazioni emissive inferiori alle 4 stelle si estende anche alle termocucine;
- dal 01/09/2027 potranno essere installati solamente impianti con prestazioni almeno 5 stelle;
- dall'adozione del PRQA dovranno essere registrate al Catasto Impianti Termici anche le termocucine, essendo rilevanti ai fini del riscaldamento dell'ambiente.

Su tali aspetti si segnala una attuale criticità sulle possibilità di verifica di tali disposizioni in particolare in relazione dei controlli in carico alle amministrazioni comunali.

Articolo 24 - Monitoraggio

2. (P) Entro il 31 maggio di ogni anno, i soggetti responsabili dell'attuazione delle azioni previste dal PRQA, individuati nelle schede delle azioni, trasmettono all'ufficio regionale competente i dati sullo stato di avanzamento e sugli esiti delle stesse, secondo quanto previsto al capitolo 12 del PRQA.

In riferimento al fatto che viene richiesto ai soggetti responsabili dell'attuazione delle varie misure, tra cui anche i Comuni, di inviare un report entro il 31/05 di ogni anno, sarebbe interessante



acquisire dalla Regione un file editabile (Excel) in cui possano essere visualizzate le azioni/misure per cui è necessario collaborare al monitoraggio.

Articolo 25 - Disposizioni finali

4. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 155/2010 e dell'art. 3, comma 1, lett. h) della l.r.43/2000, le Province e la Città Metropolitana di Torino, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine per provvedere, esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni che non recepiscono le disposizioni del PRQA o che adottano provvedimenti non conformi alle medesime disposizioni.

L'art. 11, comma 3, del d.lgs. 155/2010 recita: "All'attuazione delle previsioni contenute nei piani in merito alla limitazione della circolazione dei veicoli a motore, ai sensi del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome. In caso di inerzia, provvedono in via sostitutiva le regioni o le province autonome o la diversa autorità individuata dalle regioni o dalle province autonome ai sensi della vigente normativa regionale."

L'articolo 3, comma 1, lett. h) della l.r. 43/2000 recita: "Nell'ambito delle proprie competenze le province [...] esercitano il potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico."

L'adozione del potere sostitutivo in riferimento ai casi previsti dall'art. 11, comma 3, del d.lgs. 155/2010 è circoscritto alla fattispecie delle limitazioni alla circolazione per le quali esiste un provvedimento definito che deve essere adottato, non è altrettanto definita la fattispecie dei provvedimenti riferiti all'articolo 3, comma 1, lett. h) della l.r. 43/2000. Per garantire chiarezza applicativa della disposizione sarebbe opportuno definire cosa si intende per "episodi acuti di inquinamento atmosferico" in relazione alle soglie normative vigenti.

4. Osservazioni sull'Allegato B_Misure ed Azioni

L'Ufficio controllo qualità dell'aria della Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera esprime riflessioni sulle seguenti misure ed azioni del piano.

Mob.M1.A4 - PUMS Città di Alessandria

Le riduzioni emissive indicate non sembrano coerenti con quanto indicato per i PUMS delle altre città piemontesi di dimensioni analoghe (es Novara). Il PUMS di Alessandria prevede una riduzione al 2025 delle emissioni di NOx pari a 47,4 t/anno (Risorse finanziarie stimate per l'attuazione 9.965.000 €), a Novara la riduzione prevista è pari a 4,7 t/anno (Risorse finanziarie stimate per l'attuazione 618.894.514 €).

Mob.M3.A1b – Incentivazione all'acquisto di abbonamenti al TPL

La misura prevede un contributo pari a 100 euro massimi su ciascun abbonamento, annuale o plurimensile studenti, utilizzabile sotto forma di sconto o di rimborso annuali/plurimensili (10-12 mesi) studenti, per i proprietari di veicoli diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5 con una durata pluriennale della misura, con conclusione nel 2026, così da consentire di fidelizzare l'utenza all'utilizzo del trasporto pubblico e di rendere definitivo il passaggio dal mezzo privato a modalità più sostenibili.

Questa misura incentiva i possessori dei veicoli più inquinanti senza di fatto porre dei limiti al loro utilizzo. Se si vuole intendere questa misura come una sorta di "ristoro" per i soggetti interessati



dalle misure di limitazione dei veicoli più inquinanti andrebbe, quantomeno, limitata ai soli possessori di veicoli interessati dalle limitazioni strutturali (escludendo pertanto i possessori dei veicoli diesel E5 almeno fino all'entrata in vigore del divieto), residenti nei comuni con limitazioni operative e che non siano in possesso, come nucleo familiare, di veicoli non soggetti a limitazione. In termini più ampi si ritiene che il contributo per l'acquisto di abbonamenti da parte dei cittadini debba essere aperto a tutti, non solo ai possessori di auto diesel.

Sarebbe necessario lavorare su una calmierazione a monte dei prezzi per l'utilizzo del TPL che negli ultimi anni hanno visto un significativo aumento del prezzo. Ad esempio, un biglietto integrato Formula A (utilizzato per muoversi da Chieri a Torino utilizzando treno e altri mezzi del TPL) nel 2021 costava 2,50€, mentre ad oggi il prezzo è di 3,80€. Spostarsi con il TPL con un costo andata-ritorno da Torino di 7,60€ rende sempre più appetibile l'utilizzo del mezzo privato, per chi ne possiede uno.

Mob.M3.A2b – Sostegno all'acquisto di mezzi commerciali sostenibili

Questa misura è particolarmente significativa. Il parco veicoli in città metropolitana è estremamente vetusto il 55% degli autocarri <35q e il 81% degli autocarri >35q sono ante EURO 5.

Si chiede di indirizzare le risorse nei territori con maggiori criticità.

ANNO	TIPOLOGIA	EURO 0	EURO 1	EURO 2	EURO 3	EURO 4	EURO 5	EURO 6
2023	Autocarri <3,5t	16282	7383	16704	27731	32647	25400	54518
	Autocarri >3,5t	2214	271	688	1204	569	722	411

Mob.M3.A5– Sostegno all'adesione al servizio Move-in

Per tale azione in cui si prevede di fornire supporto all'adesione al progetto MOVE IN in vista delle limitazioni dei veicoli diesel euro 5 che partirà del 1 ottobre 2025, salvo altre disposizioni normative statali, incentivando le nuove adesioni fornendo gratuitamente la black box, non viene fornito il target di riduzione emissivo. Trattandosi di una leva importante per la riduzione dei chilometri percorsi con mezzi privati sarebbe utile che venisse quantificato il risparmio emissivo di tale misura.

Mob.M3.A7a – Misure strutturali – Limitazione della circolazione nei comuni > 30.000 abitanti dei veicoli Euro 5

I comuni con più di 30.000 abitanti, individuati con riferimento all'anno 2023, adottano, con propria ordinanza sindacale, oltre alle limitazioni alla circolazione veicolare di cui all'azione Mob.M.3.A.7b, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare: "divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, di tutti i veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 5, a partire dal 1 ottobre 2025 fino al 15 aprile 2025 e, successivamente, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dall'anno successivo, salvo altre disposizioni normative statali.

In Città metropolitana di Torino i comuni interessati saranno Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Pinerolo, Rivoli, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale. Tale misura



comporterà delle discontinuità territoriali sui livelli di ambizione delle misure. Questo comporterà una difficoltà applicativa e comunicativa particolarmente significativa. In grassetto i comuni che dal 2025 adotteranno il blocco dei veicoli diesel E5

ISTAT	COMUNE	ZONA	TOT_AB
001008	Alpignano	IT0118	16679
001013	Avigliana	IT0120	12443
001018	Baldissero Torinese	IT0118	3720
001024	Beinasco	IT0118	17981
001028	Borgaro Torinese	IT0118	11889
001048	Cambiano	IT0118	6027
001051	Candiolo	IT0118	5612
001058	Carignano	IT0118	9334
001059	Carmagnola	IT0119	28976
001063	Caselle Torinese	IT0118	13935
001078	Chieri	IT0118	36858
001082	Chivasso	IT0119	26976
001086	Cirie'	IT0119	18639
001090	Collegno	IT0118	49597
001099	Druento	IT0118	8790
001115	Giaveno	IT0120	16417
001120	Grugliasco	IT0118	37700
001125	Ivrea	IT0120	23637
001127	La Loggia	IT0118	8841
001130	Leini'	IT0118	16375
001316	Mappano	IT0118	7286
001156	Moncalieri	IT0118	57234
001164	Nichelino	IT0118	47721
001171	Orbassano	IT0118	23365
001183	Pecetto Torinese	IT0118	4071
001189	Pianezza	IT0118	15309
001191	Pinerolo	IT0120	35947
001192	Pino Torinese	IT0118	8365
001193	Piobesi Torinese	IT0118	3783
001194	Piossasco	IT0118	18322
001197	Poirino	IT0119	10576
001214	Rivalta di Torino	IT0118	20185
001217	Rivarolo Canavese	IT0119	12539
001219	Rivoli	IT0118	48629
001248	San Maurizio Canavese	IT0119	10312
001249	San Mauro Torinese	IT0118	19048
001257	Santena	IT0118	10764
001265	Settimo Torinese	IT0118	47220
001272	TORINO	IT0118	882523
001280	Trofarello	IT0118	10901
001292	Venaria Reale	IT0118	33781
001309	Vinovo	IT0118	15042
001314	Volpiano	IT0118	15445



Mob.M4.A1 – Controlli per le misure di limitazione al traffico, anche nell'ambito della fruizione del servizio Move- in

I comuni dovranno adottare entro la stagione invernale 2027 un programma di controllo, Nelle more dell'operatività del programma di controllo, i Comuni effettuano un numero minimo di controlli annuali, garantendo, a partire dell'anno di adozione del PRQA, un numero di controlli non inferiore all'1% degli abitanti.

Per dare un'idea dell'impegno delle polizie municipali ad esempio nel comune di Chieri dovranno essere realizzati almeno 369 controlli di cui almeno il 60% nel periodo invernale, Considerando che i giorni feriali del periodo invernale soggetto ai blocchi del traffico sono circa 150 devono essere previsti circa 1,5 controlli al giorno. Si chiede di verificare con i corpi di polizia municipale se tale dato risulta significativo.

Ind.M1.A1 - Applicazione delle BAT ai processi produttivi

L'azione prevede che l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni (AIA, AUA, AVG) nel caso di nuovi impianti e in caso di riesame o modifica di impianti esistenti prescriva, per le polveri e gli ossidi di azoto, i valori limite di emissione più restrittivi previsti dalla normativa vigente (es. nei BREF e nelle BAT Reference Document on Best Available Techniques Conclusions per quanto concerne gli impianti in AIA), su tutto il territorio regionale e anche per gli impianti di competenza statale ubicati nel territorio regionale.

Nel caso degli impianti in AIA ci sono alcuni casi in cui su impianti esistenti la prescrizione dei livelli emissivi più restrittivi non è tecnicamente attuabile se non a fronte di un completo rifacimento dell'impianto.

Tale obbligo potrebbe essere confermato per gli impianti nuovi mentre per gli impianti esistenti si potrebbe lasciare al gestore la possibilità di dimostrare l'impossibilità di raggiungimento di tali soglie e la presentazione di un piano di adeguamento ai livelli più bassi tecnicamente raggiungibili.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Per il Direttore del Dipartimento
Ing. Claudio Coffano
Il Dirigente della Direzione Rifiuti, bonifiche
e Sicurezza siti produttivi
Ing. Pier Franco Ariano



Referenti:

Unità specializzata valutazioni ambientali - Nucleo VAS e VIA

Direzione Risorse idriche e tutela dell'atmosfera

Ufficio per il controllo delle emissioni atmosferiche da impianti industriali

Ufficio controllo qualità dell'aria

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00144923 del 28/08/2024